

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 298/31/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in questione si impugna l'anzidetto atto di contestazione del 2/4/2010, emesso dall'Agenzia delle Dogane di Milano 2 - ai sensi dell'art. 16 -D.19- 472/97 - con il quale si irroga la sanzione: Ai sensi art.13 D.L. 471/97 - per ritardato versamento dell'Imposta di euro 118.624,87 il 30% pari ad euro 35.581,16; per omesso versamento dell'imposta di euro 1.086,18 - il 30% pari ad euro 322,82 -, ed ai sensi dell'art. 61 - lett. d) ed e) D.Lg.504/95 euro 258/00 In totale sanzioni per euro 36,171,31.

Nel caso specifico la sanzione principale contestata é quella prevista dall'art. 13 -D.L. 471/97 di euro 35.513,31, che trova applicazione nell'ipotesi di omesso o tardivo versamento. Si rileva che l'infrazione dell'art. 61 D.L.504/95 - l'Agenzia Doganale ha applicato part, 13 D.Lg. 471/97; cioè la sanzione del 30% per l'imposta versata in ritardo oltre all'indennità di mora del 6% - sempre per la stessa imposta.

In altri termini, ha applicato due volte la sanzione per la stessa irregolarità. Conseguentemente, che l'ulteriore sanzione del 30% non dovrebbe essere dovuta perché duplicata.

L'Agenzia Doganale afferma che l'atto in esame é stato..."redatto ai sensi dell'art. 16 D.Lg. 472/97 - il cui comma 3 dispone ... entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido, possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari da un quarto (1/4) della sanzione indicata.."

Invece, può essere definita con la detta riduzione, la sanzione di euro 258,00; ma che per le altre due sanzioni non é ammessa la riduzione. Si chiede la disapplicazione delle sanzioni irrogate; - dichiarare non dovuta la sanzione di euro 35.587,46 perché assorbita con il pagamento dell'indennità di mora. - In subordine determinare la riduzione ad 1/4 delle sanzioni irrogate; - In estremo subordine: la riduzione del 50%.Con vittoria delle spese di lite.

L'Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Milano 2 - regolarmente costituita, sostiene la legittimità del proprio operato, significando che l'oggetto della presente controversia riguarda la legittimità dell'atto di contestazione, con cui l'Ufficio ha provveduto ad irrogare a norma dell'art. 13 del D.Lg.471/97, la sanzione amministrativa pari ad euro 35,91031, pari al 30% dell'irregolarità riscontrata negli anni - oggetto di verifica (tardivo ed omesso versamento d'imposta) - oltre - ad euro 258,00 per irregolarità nelle dichiarazioni d'immissione in consumo.

Nel caso specifico, la sanzione principale contestata é quella prevista dall'art. 13 detto D.R. 471/97 - che trova applicazione nella ipotesi di omesso o tardivo versamento; tale sanzione é strettamente collegata al tributo. Conseguentemente l'atto di contestazione non potrà che seguire le sorti del provvedimento con cui l'Amministrazione ha provveduto a recuperare l'imposta omessa o pagata in ritardo.

In relazione alla fattispecie in esame, l'avviso di pagamento é stato interamente versato dalla società in data 1/4/2008, a conferma della legittimità del recupero d'imposta effettuato dall'Amministrazione.

È evidente che nel caso di specie, sia la norma invocata da controparte non può trovare applicazione nella fattispecie, in quanto riguarda, un oggetto differente, sia la disciplina normativa in materia di accertamento dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti é chiaramente enunciata dal D.Lg. 504/95, che in caso di omesso/tardivo versamento dell'imposta, prevede l'emissione diretta di un avviso di pagamento - atto impositivo - cui

fa seguito l'irrogazione di sanzione ex art. 13 - comma 1 - D.lg 471/97, per cui non é ammessa né la definizione agevolata, né tanto meno alcuna forma di riduzione della sanzione analoga a quella appositamente prevista dall'art. 2 del D.Lg.462/97 esclusivamente per le sanzioni dovute a seguito di controlli automatici ex art. 36/Bis - del DPR 600/73.

Si chiede di rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Condannare la ricorrente alle spese di giudizio.

La discussione avviene in pubblica udienza, il delato dell'Amministrazione finanziaria, ribadisce quanto esposto nell'atto di costituzione in giudizio e relativa memoria illustrativa.

Il difensore della parte ricorrente si riporta alle motivazioni del ricorso, nonché della memoria illustrativa, ed alla relativa conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dal dibattito e dalla disamina della documentazione in atti emerge che il ricorso non è fondato.

In ricorso la ricorrente lamenta l'illegittimità dell'accumulo sanzionatorio, discendente dalla contestuale applicazione dell'art. 13 del D.R. 471/97 e dell'art. 3 del D.Lg. 504/95: Vale a dire la sanzione amministrativa e gli interessi di mora.

Osserva questo Collegio giudicante che le due disposizioni normative si applicano cumulativamente, perché in relazione al medesimo oggetto, esse assumono un contenuto diverso: - Afflittiva quella della sanzione; Reintegrativa del patrimonio leso quella dell'indennità di mora -. A conferma di ciò la Corte di Cassazione, con sentenza n. 24225/2009, afferma "Nell'ipotesi di omesso o ritardato versamento (pagamento) dell'imposta di consumo sul gas metano, trovano applicazione sia lo art. 13 del D.Lg. 471/97 (pagamento della sanzione amministrativa) sia l'art. 3 comma 4 del D.lg. 504/95 (pagamento dell'indennità di mora per ritardato pagamento): infatti tali norma sono pienamente compatibili e non realizzano un cumulo di sanzioni in ragione della loro diversità funzionale, afflittiva la prima e reintegrativa del patrimonio leso la seconda. Per cui, indipendentemente dall'indennità di mora, risulta dovuta anche la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lg. 471/1997.

Non possono essere accolte poi, le richieste formulate in subordine, dalla ricorrente, in quanto la sanzione irrogata non è graduata né graduabile.

Circa la pretesa applicabilità della definizione agevolata - art. 16 del D.Lg. 472/97, al caso di specie, essendo stato emesso atto di contestazione, questo Collegio: osserva che l'art. 17, comma 3 detto D.lg è norma derogatoria nel senso che esclude la definizione agevolata in tutti i casi di omesso o ritardato versamento. Giusta Circolare n.180/98 del Ministro delle Finanze - Dipartimento Entrate.

Per quanto innanzi detto, si respinge il ricorso. La presente decisione è assorbente di tutte le altre richieste formulate dalle parti in causa.

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lg. 546/92, si condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 1.500,00 di cui euro 1.200,00 per onorario.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 1500,00 - di cui euro 1.200,00 per onorario.